

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 9.04.2026, il ricorrente espone di avere effettuato, il 7.11.2025, un bonifico di € 300,00 a P* dal conto intrattenuto presso l'intermediario, ma il bonifico è stato respinto ed è tornato al mittente l'11.11.2025. Lo stesso giorno il conto da cui è stato fatto il bonifico era stato però estinto. Il 12.11.2025, l'intermediario senza alcuna autorizzazione e senza alcun avviso, ha rimandato il bonifico con la motivazione "conto chiuso" ad altro intermediario.

Chiede la restituzione di € 300,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone che il bonifico disposto in data 7.11.2025 dal cliente a favore di P* e quello disposto in data 11.11.2025 da P* a favore dello stesso cliente rappresentano 2 operazioni diverse ed autonome. La disposizione inviata dal ricorrente a favore di P ("Transaction ID ***848") è correttamente pervenuta al beneficiario e non è stata oggetto di restituzione ad opera di questi o dell'intermediario di radicamento del rapporto: l'operazione si è dunque perfezionata e conclusa in data 10.11.2025 ("Value Date 10/11/25") con l'accredito sull'IBAN DE****. In data 11.11.2025, P* ha invece disposto un nuovo e diverso trasferimento di fondi a favore dell'IBAN IT***477 ("Transaction ID ***208") con causale "2531451859879454 UBQD 11/10", peraltro addebitando un rapporto diverso da quello sul quale era stato accreditato il bonifico disposto in precedenza dal ricorrente. È tale ultimo bonifico - e non il primo - che l'intermediario, constatata l'estinzione dell'IBAN indicato da P*, ha provveduto a rendere all'ordinante in data 12.11.2025, in conformità alla normativa vigente, con motivazione "AC04 - CLOSED ACCOUNT NUMBER: Conto chiuso". Chiarito dunque che oggetto della richiesta restitutoria del cliente non può essere il bonifico

da lui stesso disposto in data 7.11.2025 – che non è stato reso dall'intermediario del beneficiario –, bensì quello disposto da P* a favore del suo rapporto, ormai estinto, osserva che sul punto l'orientamento giurisprudenziale dell'ABF ha rilevato l'illegittimità della condotta dell'intermediario del beneficiario che, a fronte della ricezione di un pagamento diretto all'identificativo unico di un conto estinto, non abbia provveduto a restituirne integralmente l'importo all'ordinante dello stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta dell'intermediario, che, in qualità di PSP del beneficiario ha reso all'ordinante il bonifico, segnalando l'estinzione del rapporto di destinazione, risulta assolutamente legittima e rispondente alla normativa vigente.

Nel caso in specie, peraltro, rileva che ha prontamente riscontrato la richiesta del ricorrente di ottenere i codici identificativi della transazione resa a P* *“al fine di recuperare i miei soldi”*. Di contro, il cliente non ha dimostrato né se, né quando, né come si sarebbe attivato, con P* o l'altro intermediario, una volta ottenuti i dati identificativi dell'operazione, per ottenere la “restituzione” di quella somma alla quale asserisce di avere diritto. Il ricorrente non documenta neppure i dinieghi che i sopra citati interlocutori avrebbero espresso in merito alla sua richiesta di accredito del bonifico su altro rapporto.

Con replica e controreplica, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie ragioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la domanda di rimborso di somme corrispondenti ad un bonifico, che il ricorrente afferma non essere andato a buon fine.

La vicenda trae origine da un bonifico di € 300,00, effettuato dal ricorrente in data 7.11.2025 a favore di P* che, sempre a detta del ricorrente, è stato respinto.

A detta del ricorrente, il 12.11.2025, l'intermediario, senza autorizzazione, avrebbe effettuato nuovamente il bonifico.

Secondo quanto riferito dall'intermediario, invece, la disposizione inviata dal ricorrente a favore di P* il 07.11.2025 è correttamente pervenuta al beneficiario e non è stata oggetto di restituzione ad opera di questi o dell'intermediario di radicamento del rapporto: l'operazione si è dunque perfezionata e conclusa in data 10.11.2025, con l'accredito sull'IBAN estero del destinatario. In data 11.11.2025, questo ha invece disposto un nuovo e diverso trasferimento di fondi a favore dell'IBAN del ricorrente, a valere di un rapporto diverso da quello sul quale era stato accreditato il bonifico disposto in precedenza dal ricorrente. Tale ultimo bonifico non è andato a buon fine perché l'intermediario ha constatato l'estinzione dell'IBAN dell'odierno ricorrente indicato da P*. E' stato dunque reso all'ordinante in data 12.11.2025, in conformità alla normativa vigente, con la corretta motivazione.

Il ricorrente allega evidenza dell'estratto conto da cui emerge che il bonifico di € 300,00 del 7.11.2025 è stato effettivamente addebitato sul conto e che vi è stato l'azzeramento del saldo per esitazione del conto in data 11.11.2025.

Alla luce di quanto esposto e in virtù della documentazione disponibile agli atti, risulta che i bonifici che vengono in rilievo sono effettivamente due:

- uno in uscita dal conto del ricorrente, effettuato il 7.11.2025 a favore di P*, ed andato a buon fine. Esso non è stato oggetto di restituzione ad opera del destinatario o dell'intermediario di radicamento del rapporto;

- uno in entrata, eseguito da P* il 10.11.2025 verso il conto del ricorrente. Tale bonifico è pervenuto all'intermediario resistente l'11.11.2025, ma è stato da questo reso all'ordinante, a causa dell'intervenuta estinzione del rapporto beneficiario.

Dunque, la ricostruzione corretta sul piano oggettivo è quella offerta dall'intermediario con le controdeduzioni.

E' vero che, nel fornire al cliente, in data 23.03.2026, i dati identificativi forniti dall'Ufficio Reclami e Qualità al fine di consentire al ricorrente di interfacciarsi con gli intermediari coinvolti (P e/o l'altro intermediario), l'intermediario ha fornito una ricostruzione confusa, che può avere ingenerato nel

ricorrente la convinzione che fosse lo stesso bonifico del 7.11.2025 a non essere andato a buon fine e non uno diverso. Tuttavia, la questione che pone il ricorso non è quella di una pur difettosa comunicazione, ma di oggettiva imputazione di obblighi di fare. In particolare, le questioni che si pongono sono:

a) se l'intermediario resistente abbia correttamente rinviato al disponente P* la somma in ingresso, diretta ad un conto beneficiario che era stato chiuso;

b) se sia l'intermediario a dover far pervenire al ricorrente gli € 300,00 che questi non ha ricevuto.

Alla prima domanda si deve dare senz'altro risposta positiva. I Collegi ABF hanno ritenuto il PSP del beneficiario debba tempestivamente informare il mandante dell'estinzione del conto corrente del beneficiario del pagamento e richiedere istruzioni, mettendo la somma bonificata a disposizione. Nel caso in cui l'intermediario beneficiario abbia mandato a buon fine il pagamento nonostante la chiusura del conto corrente del beneficiario (quando invece avrebbe dovuto mettere a disposizione del mandante del bonifico, debitore del ricorrente, l'intera somma oggetto del bonifico, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 11/2010), è stato ritenuto che tale PSP non abbia eseguito l'incarico nei termini indicati dal mandante e secondo la diligenza (si veda Collegio di Milano, dec. n. 12585/2019).

Alla luce di quanto esposto, si può ritenere che l'intermediario abbia correttamente operato ai sensi dell'art. 1710 comma 2 c.c., avendo messo la somma bonificata a disposizione del PSP ordinante (P*), dato che il conto beneficiario (del ricorrente) era stato chiuso.

Ne discende, con riferimento alla seconda questione, che l'odierno ricorrente debba rivolgersi all'ordinante, il cui bonifico non è andato a buon fine, per riottenere gli € 300,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE